

Polizza Responsabilità Civile Terzi

■ Condizioni di assicurazione

protezione patrimonio

lloyd adriatico

assicurazioni e
finanza personale

Allianz Group

sommario

polizza di assicurazione per la responsabilità civile terzi

pag.

• Definizioni 2

**Norme che regolano
l'assicurazione in generale**

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 2	Altre assicurazioni	3
Art. 3	Pagamento del premio	3
Art. 4	Modifiche dell'assicurazione	3
Art. 5	Aggravamento del rischio	3
Art. 6	Diminuzione del rischio	3
Art. 7	Denuncia del sinistro.	4
Art. 8	Diritto di recesso.	4
Art. 9	Proroga dell'assicurazione	4
Art. 10	Oneri fiscali.	4
Art. 11	Procedimento arbitrale	4
Art. 12	Rinvio alle norme di legge.	4

**Norme che regolano
l'assicurazione
della responsabilità
civile rischi diversi**

Art. 13	Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 14	Estensione territoriale	6
Art. 15	Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni	6
Art. 16	Regolazione del premio	7
Art. 17	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	8
Art. 18	Clausola di indicizzazione	8
Art. 19	Pluralità di assicurati	8

definizioni

Nel testo che segue si intende:

- per Assicurazione: il contratto di assicurazione;
- per Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
- per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per Impresa: il Lloyd Adriatico S.p.A.;
- per Premio: la somma dovuta all'Impresa;
- per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- per Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;
- per Indennizzo (risarcimento): la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per Scoperto: la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- per Franchigia: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

norme che regolano l'assicurazione in generale

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purché eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

articolo 2

Altre assicurazioni

articolo 3

Pagamento del premio

articolo 4

Modifiche dell'assicurazione

articolo 5

Aggravamento del rischio

articolo 6

Diminuzione del rischio

articolo 7

Denuncia di sinistro

Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 C.C., l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

articolo 8

Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

articolo 9

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

articolo 10

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

articolo 11

Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l'assicurazione riguardi i rischi inerenti alle aziende agricole, sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

articolo 13

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione RCT vale per i sinistri che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei nonché nei territori dei paesi asiatici già facenti parte dell'URSS.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- d) il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita;
- e) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- f) da furto;
- g) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- h) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- i) da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- k) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- m) alle opere in costruzione, e alle cose che costituiscono l'oggetto specifico dei lavori;
- n) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- o) cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 - opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- p) - a condutture ed impianti sotterranei in genere;

- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- r) conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- s) all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con:
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 - produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

articolo 16

Regolazione del premio

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati;
- del volume degli affari (fatturato ai fini IVA al netto dell'IVA);
- degli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del pre-

mio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

articolo 17

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

articolo 18

Clausola di indicizzazione

Tutti gli importi monetari relativi alle prestazioni ed obblighi contrattuali sono ancorati all'indice dei "prezzi al consumo" per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato nel Bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica.

L'indice iniziale sarà quello di febbraio dell'anno in corso per le polizze con decorrenza nel 2° semestre e dell'anno precedente per le polizze con decorrenza nel 1° semestre.

Pertanto alla scadenza di ogni annualità, se si sarà verificata una variazione in più o in meno eccedente il 5% rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, gli importi monetari verranno aumentati o ridotti in proporzione.

L'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua e comunque solo se sarà stata rilasciata al Contraente l'apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento, che sarà quello del mese di febbraio precedente di almeno 5 mesi la scadenza della rata annua.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici gli importi monetari venissero a superare del 50% gli importi inizialmente stabiliti entrambe le parti avranno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, in tal caso detti importi rimarranno quelli relativi all'ultimo adeguamento effettuato.

La presente clausola non è tuttavia valida se non sia stata richiamata espressamente sul frontespizio della "Polizza".

articolo 19

Pluralità di assicurati

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.





POLIZZA N. 705730454
Pagina 1 di 7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE EMESSA DAL LLOYD ADRIATICO S.p.A.

CONTRAENTE/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

AGENZIA

LATINA GENERALE - 544

operatore LD

ESTREMI CONTRATTUALI

Prodotto: **R.C.T. GENERALE - PROP.INFORMATICA**

E' stato pattuito il premio annuo complessivo di euro

((Lire) di cui imposte (22,25 %) euro

Le garanzie decorrono dalle ore 24 del **01/09/2005**

La durata e' stabilita in anni **02** / mesi **00** / giorni **00**

La data di scadenza finale del contratto e' il **01/09/2007**

Codice Autorizzazione: CB7Z5852

PAGAMENTO

Il premio di pronto incasso pagato alla firma del presente contratto e' di euro ((Lire) di cui imposte (22,25 %) euro

Registrato sulla Distinta Giornaliera n. 1044647391 op. 19 del 01/09/2005.

La prossima rata **QUADRIMESTRALE** decorre dal **01/01/2006** e sara' pari a euro ((Lire)), di cui imposte (22,25 %) euro salvo variazioni pattuite o di legge.

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Il LLOYD ADRIATICO ASSICURA, con le modalita' previste dalle Condizioni di Polizza

ASSICURATO/I

ASSOCIAZIONE A.S.I. ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA
Codice Fiscale/Partita IVA 04901361008
VIA COLONNA ANTONINA 41 - 00186 ROMA (RM)

L' assicurazione e' prestata per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualita' di :

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CHE ORGANIZZA, IN STRUTTURE DI PROPRIETA' E DI TERZI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI VARIO GENERE.

Parametro di riferimento **R.C.T.**

Ai fini della tassazione di rischio e dell' articolo 16 delle Condizioni Generali si conviene che il premio e' calcolato sulla base di assistiti.

MASSIMALE RCT

La garanzia e' prestata col massimale di **2.000.000,00** euro (3.872.540.000 Lire) unico per sinistro, persona e animali o cose

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 34123 Trieste - Largo Ugo Invernizzi, 1 - www.lloydadriatico.it - Tel. 040778111 - Fax 040778111 - Cap. Soc. e 80 milioni int. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Impr. Trieste n. 0010420321 - Partita IVA e Cod. Fisc. 0010420321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 57/46 n. 146)

Mont. 0376 - 1104 - Suavoni



Condizione aggiuntiva D) - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

Condizione aggiuntiva E) - Qualifica di terzi.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", è riconosciuta la qualifica di "terzi" limitatamente ai danni corporali:

- a) a coloro che, nell'ambito dell'azienda o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali servizi sussidiari rispetto alle attività oggetto dell'assicurazione o eseguano lavori di manutenzione, riparazione o collaudo e simili;
- b) a professionisti, consulenti, ingegneri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai fornitori, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti degli stessi.

Condizione aggiuntiva F) - Responsabilità personale dei dipendenti.

L'assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale di quadri, dirigenti e dipendenti dell'Assicurato, nonché di lavoratori parasubordinati che prestano la loro opera in favore del medesimo per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati di cui sopra, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

Condizione aggiuntiva G) - Danni a mezzi sotto carico e scarico.

A parziale deroga dell'art. 15 lett. l) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni.

Sono tuttavia esclusi, limitatamente alle unità naviganti a motore e ad imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri, i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con l'applicazione per ogni mezzo danneggiato della franchigia assoluta di euro 103,00 (lire 199.435).

Condizione aggiuntiva N) - Attività complementari.

L'assicurazione si intende estesa al rischio derivante:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dalla proprietà e conduzione di cancelli a protezione dei fabbricati aziendali, anche se azionati da comandi elettrici e/o elettronici e comunque a distanza;
- dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando, però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e

Lloyd Adriatico S.p.A. - Italia - 54123 Trieste - Largo Ugo Imeni, 1 - www.loydadratico.it - Tel. 04077811 - Fax 0407781311 - Cap. Soc. € 60 milioni i.v. vers. - REA Trieste n. 24824 - Reg. Imp. Trieste n. 00104230321
 Ferraris IVA e Cod. Fisc. 00104230321 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato del 20 maggio 1946 (G. U. 5/7/46 n. 148)
 Mod. 6376 - 31/04 - Blueprint



- con cani (questi ultimi con la franchigia assoluta di euro 103,00 (lire 199.435) per ogni sinistro);
- dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
 - dalla gestione del CRAL aziendale; da attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni aziendali; da gite aziendali e manifestazioni culturali in genere;
 - dall'effettuazione di operazioni di consegna, prelievo, rifornimento di merci, di carico e scarico, esclusi i danni alle merci stesse;
 - dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi su tutto il territorio nazionale, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
 - dalla proprietà e/o conduzione di parchi, giardini e campi da gioco aziendali.

In ogni caso resta escluso il rischio della circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, della navigazione di unità naviganti a motore, di imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri, e di aeromobili.

Condizione aggiuntiva O) - Parcheggio.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni cagionati a veicoli di terzi e/o dipendenti parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dell'azienda.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di euro 103,00 (lire 199.435) per ogni veicolo danneggiato, ferma restando l'esclusione dei danni da furto o da incendio.

Condizione aggiuntiva P) - Committenza auto.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al Pubblico Registro Automobilistico ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia assoluta di euro 103,00 (lire 199.435) per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dei Paesi Europei purché il proprietario o il conducente sia in possesso di carta verde operante per la circolazione in detti Paesi.

Condizione aggiuntiva V) - Lavoro interinale (L.196/97).

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro temporaneo utilizzati ai sensi della legge 24/06/1997 n. 196, nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi per danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni.

Tali lavoratori sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

L'operatività della garanzia è subordinata alla comunicazione all'Assicurato dell'importo erogato a titolo di emolumenti per le prestazioni d'opera dei lavoratori temporanei utilizzati, ai fini del calcolo del relativo premio.

1) PRECISAZIONI:

OLTRE A QUANTO PREVISTO DALL'ART.15 DELLE C.G.A. SI PRECISA CHE SONO ULTERIORMENTE ESCLUSE LE SEGUENTI GARANZIE:

- R.C. PERSONALE DEGLI ATLETICI;

- DANNI SUBITI DAI PARTECIPANTI A GARE SPORTIVE.

SI PRECISA, INOLTRE, CHE SONO COMPRESI I DANNI SUBITI DAGLI ADDETTI DI GARA, FINO A CONCORRENZA DI UN SOTTOLIMITE PARI AL 50% DEL MASSIMALE

IN RELAZIONE A QUANTO REGOLATO DALL'ART.16 DELLE C.G.A., LA CONTRAENTE SI IMPEGNA A COMUNICARE, ALLA FINE DI OGNI PERIODO ASSICURATIVO ANNUO,

L'ESATTO NUMERO DEGLI ASSOCIATI E A REGOLARNE IL PREMIO, NELLA MISURA DI EURO 0,35 PER ASSOCIATO, ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA.

ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRO:

A PARZIALE MODIFICA DI QUANTO RIPORTATO NELL'ART.7 DELLE C.G.A., SI CONVIENE CHE LA DENUNCIA DI SINISTRO DEVE ESSERE INVIATA ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA CONTRAENTE ENTRO TRE GIORNI DALL'AVVENIMENTO E CHE LA STESSA DEVE ESSERE POI TRASMESSA ALL'AGENZIA GENERALE DEL LLOYD ADRIATICO DI LATINA ENTRO DIECI GIORNI DAL RELATIVO RICEVIMENTO.

DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI:

RESTA FRA LE PARTI CONVENUTO CHE SONO CONSIDERATI TERZI, LIMITATAMENTE AI DANNI CORPORALI CAUSATI DA CROLLO TOTALE O PARZIALE DEI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE, I DIPENDENTI IN GENERE SEMPRECHE' NON SI TRATTI DI INFORTUNI RIENTRANTI NELL'ASSICURAZIONE R.C.O. PREVISTA DALL'ART.13 LETTERA 'B' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

BUONA FEDE INAIL:

RESTA CONVENUTO CHE NON COSTITUIRA' MOTIVO DI DECADENZA DELLE GARANZIE DI R.C.O. IL FATTO CHE L'ASSICURATO NON SIA IN REGOLA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE INFORTUNATO SOGGETTO ALL'INAIL, CON GLI OBBLIGHI PER L'ASSICURAZIONE DI LEGGE A CONDIZIONE CHE:

- L'IRREGOLARITA' DERIVI DA COMPROVATA E INVOLONTARIA ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA;
- L'ASSICURATO STESSO CORRISPONDA ALL'INFRASCITTA SOCIETA' IL PREMIO DERIVANTE DALLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI RISULTATI NON IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI DI LEGGE CON EFFETTO DALL'ULTIMA SCADENZA ANNUA DI RATA ANTERIORE AL MOMENTO DELL'INFORTUNIO, COL MINIMO ASSOLUTO DI SEI MESI DI PREMIO.

QUALIFICA TERZI AGLI AMMINISTRATORI:

A PARZIALE DEROGA DI QUANTO STABILITO DALL'ART.15 LETT. 'B' DELLE C.G.A VIENE RICONOSCIUTA LA QUALIFICA DI TERZI AGLI AMMINISTRATORI DELL'ASSICURATO, CHE NON RIVESTANO LA QUALIFICA DI LEGALI RAPPRESENTANTI.

VISITE GUIDATE - CORSI PROFESSIONALI - CONVEGNI:

LA GARANZIA COMPRENDE IL RISCHIO INERENTE ALL'ORGANIZZAZIONE, NELL'AMBITO DELLE SEDI AZIENDALI DEL'ASSICURATO, DI VISITE GUIDATE, CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, CONVEGNI, SEMINARI E MANIFESTAZIONI IN GENERE.

PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITA', COMPRESI I LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE:

A PARZIALE DEROGA DELL'ART.15 LETT. 'B' DELLE C.G.A., L'ASSICURAZIONE SI ESTENDE AL RISCHIO DELLA PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI (COMPRESI EVENTUALI MAGAZZINI, DEPOSITI E RELATIVI IMPIANTI FISSI) OVE SI SVOLGE L'ATTIVITA' DEDOTTA IN CONTRATTO E COMPRENDE I DANNI DERIVANTI DAI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE RESTANDO INTESO CHE, OVE LA MANUTENZIONE FOSSE AFFIDATA A TERZI, LA GARANZIA OPERERA' PER LA RESPONSABILITA' CIVILE INCOMBENTE ALL'ASSICURATO NELLA SUA QUALITA' DI COMMITTENTE DI TALI LAVORI. LA GARANZIA COMPRENDE I DANNI DEI QUALI L'ASSICURATO SIA TENUTO A RISPONDERE IN QUALITA' DI COMMITTENTE DEI LAVORI RIENTRANTE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS.494/96 SEMPRECHE' :

- L'ASSICURATO ABBAIA DESIGNATO UN RESPONSABILE DEI LAVORI, UN COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E UN COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS.494/96;
- DALL'EVENTO SIANO DERIVATI IN CAPO AL DANNEGGIATO LA MORTE O LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME PER LE QUALI SIA STATA RICONOSCIUTA UNA INVALIDITA' PERMANENTE INFERIORE AL 6%, CALCOLATA IN BASE ALLA TABELLA DELLE MENOMAZIONI DI CUI ALL'ART.13 COMMA 2 LETT. 'A' DEL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2000 N.38, DEBITAMENTE APPROVATA.

NON SONO COMPRESI I DANNI DERIVANTI DA:

- LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE O DEMOLIZIONE;
- UMIDITA', STILLICIDIO O INSALUBRITA' DEI LOCALI.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE, INVECE, I DANNI CONSEGUENTI A GUASTI O ROTTURE DEGLI IMPIANTI IDRICI O DI RISCALDAMENTO, CON L'APPLICAZIONE DI UNA FRANCHIGIA ASSOLUTA DI EURO 100,00 PER CIASCUN SINISTRO.



PAGAMENTO DEL PREMIO:

A PARZIALE DEROGA DELL'ART.3 DELLE C.G.A., SI CONVIENE CHE L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE. IL PAGAMENTO DI TUTTE LE SOMME DOVUTE DAL CONTRAENTE IN FORZA DEL PRESENTE CONTRATTO E' DOVUTO ALLA SEDE LEGALE DELL'IMPRESA. SI CONCORDA COMUNQUE CHE OGNI PAGAMENTO, PURCHE' ESEGUITO DAL CONTRAENTE ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRESSO L'AGENZIA ALLA QUALE E' ASSEGNATO IL CONTRATTO, COSTITUISCE ATTO LIBERATORIO.

R.C.O. Responsabilita' Civile verso prestatori di lavoro assicurati a norma di legge

La garanzia e' prestata col massimale di
1.000.000,00 euro (1.936.270.000 Lire) unico
per sinistro e persona

Premio totale garanzia:

Saldo aumenti/riduzioni

TOTALE PREMIO ANNUO NETTO

Con riferimento all'articolo delle C.G.A. titolato : " **Regolazione del premio** " il premio attinente le seguenti garanzie verra' conguagliato sulla base delle dichiarazioni del Contraente nel modo che segue :

- **R.C.T. :**

_____euro conteggiati su **PARAMETRO DI RIFERIMENTO SOPRA RIPORTATO**
in eccedenza a _____preventivati

L'importo del conguaglio, ottenuto in base ai conteggi risultanti da quanto piu' sopra riportato , sara' assoggettato all'imposta di legge.

Modifica all'art. 13 delle "Norme"

L'art. 13 lettera b) delle "Norme che regolano la Responsabilita' Civile Rischi Diversi" e' annullato e sostituito con il seguente:

b) Assicurazione responsabilita' civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l' Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonchè del decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 successive modifiche, e del decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Ai fini della presente garanzia, qualora l' assicurazione riguardi i rischi inerenti alle aziende agricole sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso, secondo la la previsione dell'art. 2139 C.C.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per le imprese artigiane, agli effetti della garanzia R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto riportato nelle Condizioni Generali e Particolari di Polizza, si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione, i danni di qualsiasi natura derivanti, direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno.

CLAUSOLA ASBESTO

L'assicurazione non comprende i sinistri ascrivibili in tutto od in parte, direttamente od indirettamente all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto.

DICHIARAZIONI

IL CONTRAENTE DICHIARA

DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREVISTA DALLA LEGGE (ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 175)

X.....
Il Contraente



Inoltre:

il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto in copia e di conoscere le "Norme che regolano l'Assicurazione".

Prende atto che, fermo quanto disposto dall'art. 16 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" la somma dovuta all'Impresa a titolo di premio minimo per ciascun anno, o per periodo minore per il quale l'assicurazione avra' vigore, in nessun caso potra' essere inferiore al l'importo indicato sul frontespizio.

Ai fini della valutazione e tassazione del rischio, agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara:

- di NON aver in corso, per lo stesso rischio, polizza di assicurazione di responsabilita' civile verso terzi;
- che in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza, nel quinquennio precedente non ha subito sinistri.

Il sottoscritto prende atto, anche agli effetti dell' art. 1341 del Codice Civile, che le garanzie avranno effetto dalla data di decorrenza indicata in polizza e comunque non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto delle Parti di recedere dall'assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa, con rimborso della parte di premio non fruita al netto delle imposte di legge.



Pagina lasciata intenzionalmente vuota.

